

LA GIURISDIZIONE SULL'EQUILIBRIO DI BILANCIO IN CASO DI DISSESTO

Categories: [Democrazia e contabilità](#), [Equilibrio e sostenibilità](#), [Osservatorio altre giurisdizioni](#), [Tutti i contributi](#)

Tags: [comune](#), [comuni](#), [consiglio di stato](#), [dissesto](#), [giurisdizione](#), [piano di riequilibrio](#), [pronuncia](#), [rendiconto](#), [sezioni riunite](#), [speciale composizione](#), [TAR](#)

Sentenza n. [32](#) del 12.11.2020 delle SSRR in speciale composizione della Corte dei Conti

Se è pacifico che la Corte dei conti è il giudice delle controversie nelle materie di contabilità pubblica in base della natura pubblica dell'ente e dell'elemento oggettivo pubblico ovvero sia del denaro e bene oggetto della gestione (Corte Costituzionale sentt. n. 17/85; n. 189/84; n. 241/84; n. 102/77) permanevano molti dubbi sul suo ambito di cognizione e sui rapporti con la giurisdizione del giudice amministrativo, segnatamente in materia di dissesto.

Il problema delle difficoltà finanziarie degli enti locali, in conseguenza di amministrazioni poco efficienti sia che si tratti di enti deficitari, in pre-dissesto o in dissesto ha un pesante impatto, in primo luogo, su gli enti locali stessi che vengono commissariati e, secondariamente, su creditori, imprese, banche e l'intera collettività. La certezza del giudice cui rivolgersi è tanto più rilevante se si tiene conto del crescente e determinante ruolo che la Corte dei Conti assume, non a garanzia della legalità formale della finanza pubblica, ma per l'efficace gestione del Bilancio bene pubblico.

Con la recentissima sentenza n. 32/2020 le SSRR della Corte dei conti in speciale composizione non solo hanno fatto luce sulla tormentata questione di quale sia la corretta sede giudiziaria in cui valutare il rapporto tra la dichiarazione consiliare di dissesto e l'avvio della procedura del dissesto guidato (in ragione di un incombente rischio di contraddittorietà tra pronunce giudiziarie, attesa la contemporanea pendenza di cause presso i due giudici speciali, cfr. **E. Scatola**, _____

_____, su questo sito), ma il Giudice contabile dell'unico grado ha interpretato in modo evolutivo il concetto di contabilità pubblica di cui all'art. 103, secondo comma della Costituzione a cavallo tra passato, presente e futuro.

L'attribuzione giurisdizionale, infatti, riguarda il bilancio come sistema di informazioni fondamentali, fatte di saldi e perimetro (oggettivo ovvero poste e soggettivo ovvero enti che ricadono nell'area del consolidamento delle poste medesime) al servizio dell'interesse finanziario adespota alla sincerità, nell'ottica di una effettiva democrazia. L'attribuzione alla Corte dei conti di questo bene della vita è oggetto di un'attribuzione speciale, non soggetta ad intermediazione legislativa, ma che trova il proprio fondamento direttamente in Costituzione. La norma evocata, in combinato

disposto con l'art. 103 Cost, è l'art. 100 comma 2, che attribuisce alla Corte il controllo successivo sul bilancio (prima dello Stato, oggi per effetto della L. cost. n. 3/ 2001 e della L. cost. 1/ 2012, a tutte le pubbliche amministrazioni).

In proposito è evocata la sentenza C. cost. n. 60/ 2013 che ha vietato l'attribuzione dell'audit e del sindacato di legittimità ad organi amministrativi che surrogano il ruolo costituzionale della Corte. La ricostruita combinazione normativa si chiude con l'evocazione dell'art. 25 Cost, in base al quale l'esclusività si impone non solo verso le pubbliche amministrazioni, ma anche verso gli altri giudici atteso che, in base agli artt. 103 comma 2, disp.VI trans. e 111 Cost., nel sistema della giurisdizione italiana, la Corte dei conti è il giudice naturale del fondamento della contabilità pubblica, ossia,

